

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 1817

D.G.R. n. 2160 /2019 “Scuola regionale della Polizia locale. Rapporto collaborazione Regione Puglia-ARTI- Approvazione Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale - Esercizio finanziario 2019” e successive D.G.R. n. 1862/2020, n. 1857/2021 e n. 2004/2022. Ulteriore proroga.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *Gestione delle Autonomie locali* e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali, riferisce.

Premesso che:

Con Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 “*Ordinamento della Polizia Locale*” è stata introdotta la riforma dell’ordinamento della Polizia locale della Regione Puglia adeguandone disciplina, funzionamento e compiti al mutato contesto istituzionale ed amministrativo in cui i relativi Corpi e Servizi si trovano ad operare.

Con Deliberazione di G.R. 26 settembre 2018, n. 1701 veniva istituita la “Scuola regionale della Polizia locale” (di seguito, Scuola), incardinata presso la Segreteria Generale della Presidenza, allo scopo di promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione (anche interregionale) riservata agli operatori della Polizia locale per l’accesso ai ruoli nonché per la qualificazione e l’aggiornamento professionale.

Con Regolamento regionale n. 2 del 18 febbraio 2023 sono stati stabiliti: a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all’articolo 21 della sopra citata norma regionale; b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali; c) le modalità e i criteri per l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti di cui all’articolo 22 della citata legge 37/2011.

L’art. 7, comma 1, del menzionato R. r. n. 2/2023 prevede che i Responsabili delle sedi operative, per il regolare funzionamento della Scuola, si avvalgono di una struttura amministrativo - contabile cui compete il controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti comportanti spesa.

Dato atto che:

Con Deliberazione di G.R. 25 novembre 2019, n. 2160 si avviava un rapporto di collaborazione, tra la Regione Puglia e l’Agenzia stessa, con l’approvazione di uno schema di accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, al fine di assicurare l’immediata operatività della Scuola, consentire la realizzazione delle attività formative in applicazione delle norme (di legge e regolamento) regionali sopra citati e garantire l’attività di supporto amministrativo-contabile per l’attuazione delle finalità di cui alla L.R. n. 37/2011.

Ai sensi dell’art. 3 “Impegni delle parti” dell’accordo avviato con la citata D.G.R. n. 2160/2019, l’Agenzia ARTI assicura la gestione complessiva degli interventi formativi, realizza quanto previsto dalla scheda progetto di cui all’art. 8 del R.R. n. 2/2023, ivi compresi: la stipula degli incarichi dei docenti e degli eventuali tutor, la liquidazione dei relativi compensi ed il versamento delle ritenute di legge e fornisce supporto amministrativo – contabile per l’attuazione delle finalità di cui alla l.r. n. 37/2011.

Il predetto accordo di cooperazione, sottoscritto in data 11 dicembre 2019, ha visto prorogata la sua durata dapprima all’11 dicembre 2022 con D.G.R. n. 1862/2020 e poi con D.G.R. n. 1857/2021 che ne fissa la scadenza all’11 dicembre 2023.

Con le Deliberazioni sopra richiamate, al fine di garantire la copertura delle spese per le attività svolte dall’Agenzia ARTI in attuazione dell’accordo di collaborazione cit., la Giunta regionale ha stanziato in bilancio

le somme di seguito indicate: euro 674.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 (D.G.R. n. 2160/2019), euro 474.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 (D.G.R. n. 1862/2020) e euro 174.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 (D.G.R. n. 1857/2021).

Con Deliberazione n. 2004 del 29 dicembre 2022 la Giunta regionale, nell'ambito della spesa di cui alle menzionate D.G.R. n. 1862/2020 e n. 1857/2021, autorizzava la programmazione da parte della Scuola, dell'attività formativa in favore del personale della Sezione regionale di Vigilanza;

L'art. 4 c. 1 del II Addendum del predetto Accordo di cooperazione, giusta D.G.R. n. 1857/2021, prevede che alla scadenza del termine lo *"stesso non si intende automaticamente prorogato o rinnovato salvo diversa, concorde ed espressa volontà delle parti"*.

Viste le note prot. n. ARTI/ 1193 del 15 novembre 2023 e n. ARTI/ 1271 del 06 dicembre 2023, con le quali l'Agenzia regionale ARTI, al fine di assicurare l'operatività della Scuola anche nel prossimo esercizio senza soluzione di continuità, richiede la proroga dell'Accordo sino al 31/12/2024.

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga del termine di scadenza al fine di poter adempiere a tutte le attività programmate, in forza dell'accordo di Cooperazione e degli Addendum sottoscritti.

Dato atto che conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento è possibile prevedere la proroga del rapporto di collaborazione per lo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 con l'Agenzia ARTI, come stabilito dall'art. 4 comma 1 del II Addendum dell'Accordo sottoscritto in data 11/12/2019.

Verificato che

Il modello organizzativo regionale denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" ed indicato con l'acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA 2.0", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 che individua le Agenzie Regionali Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come motore delle attività di exploration della macchina amministrativa e quali enti che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;

Con legge regionale n. 4 del 7 febbraio 2018 è stata adottata la disciplina di riordino dell'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, denominata ARTI, istituita dall'articolo 65, comma 1, titolo IV, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.

In linea con quanto previsto dai compiti istituzionali assegnati, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) – è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia Strategica, persegue, fra le proprie attività istituzionali, il supporto delle politiche di formazione della Regione Puglia (ex art.2 comma 1 della cit. l.r. n. 4/2018).

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

L'autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui

più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Considerato che:

- La Scuola si pone come un vero e proprio laboratorio, che, attraverso un sistema permanente di formazione, persegue la finalità di valorizzare, qualificare e coordinare l'attività degli operatori di Polizia locale.
- con determinazione dirigenziale n. 29 del 20 marzo 2023 si approvava il "*Piano formativo della Scuola regionale di Polizia locale. Anno 2023*" il quale individua le attività formative da erogare agli operatori di Polizia Locale e al personale della Sezione regionale di Vigilanza, a partire dall'anno 2023.
- In attuazione del suddetto Piano formativo sono state programmate le seguenti tipologie di attività formative:
 - a) corso di formazione per gli agenti neo assunti;
 - b) corso "al ruolo" per Commissari;
 - c) corso di qualificazione ed aggiornamento;
 - d) corso di formazione avanzata.
- La corretta implementazione e/o gestione dell'offerta formativa, da parte della Scuola, richiede la disponibilità di personale con adeguati livelli di competenze e professionalità.

Tanto premesso e considerato, al fine di assicurare l'effettiva continuità dell'offerta formativa della Scuola regionale di Polizia locale, oltre che garantire il necessario supporto amministrativo – contabile per l'attuazione delle finalità di cui alla l.r. n. 37/2011, si ritiene che sussistono le ragioni di fatto e di diritto per:

1. autorizzare la proroga per ulteriori 12 mesi dell'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 11/12/2019, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI, fissandone la scadenza all'11/12/2024;
2. autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali ad adottare ogni ulteriore e successivo atto dovesse rendersi necessario.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 ss.mm. e ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare la proroga dell'Accordo, sottoscritto in data 11/12/2019, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI per ulteriori 12 mesi, in assenza di implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata sia di spesa e senza ulteriore onere a carico del bilancio regionale, fissandone la scadenza all' 11/12/2024;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Enti Locali ad adottare ogni ulteriore e successivo atto dovesse rendersi necessario;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. ai sensi della L.R. n. 18/2023 e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Gestione delle Autonomie locali
(dott.ssa Carmelina ROCCHIO)

Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott.ssa Elisabetta RUBINO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. **di autorizzare** la proroga dell'Accordo sottoscritto in data 11/12/2019, tra la Regione Puglia e l'Agenzia regionale ARTI per ulteriori 12 mesi in assenza di implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale sia in entrata sia di spesa e senza ulteriore onere a carico del bilancio regionale, fissandone la scadenza all'11/12/2024;
3. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Enti Locali ad adottare ogni ulteriore e successivo atto dovesse rendersi necessario;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. ai sensi della L.R. n. 18/2023 e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO